



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 57
DEL 17.04.2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ATTO DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *diciassette* del mese di *aprile* alle ore **14,30** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 56 IN DATA 10.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ATTO DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Società Inerti Valle Ticino S.r.l., con sede legale Via San Rocco n. 14, 21013, Gallarate (VA), quale socio paritario di Consorzio Cave S.r.l., con sede in Bellinzago Novarese (NO), via Don Minzoni n. 22, opera da anni sul territorio comunale, ove coltiva una cava di inerti in località "Cascina Badunotti", previo ottenimento delle regolari autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;
- dette autorizzazioni prevedono al proprio interno, in modo compiuto, la realizzazione delle necessarie opere di ripristino ambientale, al termine dell'intervento, meglio disciplinate nelle specifiche convenzioni, l'ultima delle quali risulta approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8, del 25/03/2019; tali interventi di natura ripristinatoria risultano, in effetti, già in parte realizzati nell'ambito dei lotti di lavorazione conclusi;
- pur in presenza del pedissequo rispetto delle norme di legge e convenzionali, il proseguimento dell'attività, per sua natura, può comportare alcuni disagi per la comunità, nel corso del periodo di svolgimento; tali disagi, attenendo alla sfera sociale e dei servizi generali (ad es., utilizzazione della viabilità) non sono misurabili e non risultano, pertanto, del tutto sanabili con i ripristini ambientali cui la Società è normativamente e convenzionalmente obbligata al termine delle lavorazioni;
- la Società, preso atto in base alla propria esperienza di tali evidenze, con missiva n. prot. n° 7298 del 16.04.2019, ha chiesto al Comune, nell'ottica di supportare l'azione pubblica mediante una erogazione liberale diretta alla compensazione dei costi impliciti e non misurabili sostenuti e sostenendi da parte del Comune stesso, di poter svolgere gratuitamente alcuni interventi rientranti nel proprio ramo aziendale, previa indicazione da parte del Comune di quanto utile per la comunità e fino a concorrenza di un importo stimato dalla Società in € 80.000,00;

Dato atto che tale proposta, non obbligatoria e non conseguente agli altri rapporti formali tra le parti, assume i contorni di prestazione economicamente unilaterale, con evidenza dei profili di mecenatismo, in assenza di un ritorno economico misurabile, per cui la medesima ricade nella previsione di cui all'art. 12 del vigente "regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione";

Ritenuto, inoltre, che la proposta formulata dalla Società, oltre ad essere di proficua utilità per l'Ente e la comunità che esso rappresenta, risponda al principio di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica, il quale stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Valutato che, anche tenuto conto della norma regolamentare sopra richiamata, nulla osti ad accogliere la proposta della Società, ferma restando la vigilanza che l'Ufficio tecnico comunale dovrà svolgere sulle attività che saranno individuate di effettiva utilità per l'Ente;

Vista l'allegata bozza di convenzione, la quale è destinata a regolare i rapporti tra Ente e

Società nell'ambito del rapporto che si intende instaurare;

Individuate, in particolare, le opere di immediato interesse per l'Ente nelle seguenti:

- a) LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRESENTI NEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA VESCOVO BOVIO
- b) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE
- c) LAVORI DI COSTRUZIONE MURETTO RECINZIONE AREA VERDE VIA BORNAGO, LATO VIA VESCOVO BOVIO –VIA BORNAGO E POSA RECINZIONE FORNITA DALL’A.C.

Richiesti i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di accettare, ai sensi dell'art. 12 del vigente “regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione” l'atto di mecenatismo proposto dalla Società Inerti Valle Ticino S.r.l., con sede legale Via San Rocco n. 14, 21013, Gallarate (VA), consistente nello svolgimento a titolo gratuito di alcuni interventi rientranti nel proprio ramo aziendale, previa indicazione da parte del Comune di quanto utile per la comunità e fino a concorrenza di un importo stimato dalla Società stessa in € 80.000,00;

2. di approvare l'allegata bozza di convenzione, destinata a regolare i rapporti tra Ente e Società nell'ambito del rapporto che si intende instaurare;

3. di stabilire le opere di immediato interesse per l'Ente, le quali possano rientrare nello schema convenzionale, nelle seguenti:

- a) LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRESENTI NEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA VESCOVO BOVIO
- b) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE
- c) LAVORI DI COSTRUZIONE MURETTO RECINZIONE AREA VERDE VIA BORNAGO, LATO VIA VESCOVO BOVIO –VIA BORNAGO E POSA RECINZIONE FORNITA DALL’A.C.

4. di dare atto che il presente atto non presenta conseguenze di natura economico-finanziaria sul bilancio dell'Ente, sostanziandosi nella accettazione di un beneficio unilaterale, ai sensi del richiamato art. 12 del vigente “regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione” e nell'ambito di applicazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica;

5. di incaricare il Responsabile del servizio tecnico di provvedere a quanto necessario per l'attuazione del presente provvedimento;

6. successivamente e separatamente, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

REP. ATTI PRIV. N. _____

ATTO DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
SU PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO

Il giorno, presso il Municipio di Bellinzago Novarese, compaiono:

1. il Comune di Bellinzago Novarese, c.f. 00190090035, con sede legale in Bellinzago Novarese (NO), Via G. Matteotti n. 34, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Battioni Vito, giusta nomina sindacale ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 267/2000, nel seguito dell'atto "Comune";

2. la Società Inerti Valle Ticino S.r.l., c.f., con sede legale Via San Rocco n. 14, 21013, Gallarate (VA), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Bonini Fausto, nato a, il, nel seguito dell'atto "Società".

Detti comparenti,

PREMETTONO

quanto segue:

a. la Società, quale socio paritario di Consorzio Cave S.r.l., con sede in Bellinzago Novarese (NO), via Don Minzoni n. 22, opera da anni sul territorio comunale, ove coltiva una cava di inerti in località "Cascina Badunotti", previo ottenimento delle regolari autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;

b. dette autorizzazioni prevedono al proprio interno, in modo compiuto, la realizzazione delle necessarie opere di ripristino ambientale, al termine dell'intervento, meglio disciplinate nelle specifiche convenzioni, l'ultima delle quali risulta approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8, del 25/03/2019; tali interventi di natura ripristinatoria risultano, in effetti, già in parte realizzati nell'ambito dei lotti di lavorazione conclusi;

c. pur in presenza del pedissequo rispetto delle norme di legge e convenzionali, il proseguimento dell'attività, per sua natura, può comportare alcuni disagi per la comunità,

nel corso del periodo di svolgimento; tali disagi, attenendo alla sfera sociale e dei servizi generali (ad es., utilizzazione della viabilità) non sono misurabili e non risultano, pertanto, del tutto sanabili con i ripristini ambientali cui la Società è normativamente e convenzionalmente obbligata al termine delle lavorazioni;

d. la Società, preso atto in base alla propria esperienza di tali evidenze, ha chiesto al Comune, nell'ottica di supportare l'azione pubblica mediante una erogazione liberale diretta alla compensazione dei costi impliciti e non misurabili sostenuti e sostenendi da parte del Comune stesso, di poter svolgere gratuitamente alcuni interventi rientranti nel proprio ramo aziendale, previa indicazione da parte del Comune di quanto utile per la comunità e fino a concorrenza di un importo stimato dalla Società in € 80.000,00;

e. il Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n.57 in data 17.04.2019 ha dato atto che tale proposta, non obbligatoria e non conseguente agli altri rapporti formali tra le parti, assume i contorni di prestazione economicamente unilaterale, con evidenza dei profili di mecenatismo, in assenza di un ritorno economico misurabile, per cui la medesima ricade nella previsione di cui all'art. 12 del vigente "regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione";

Tanto premesso, le parti sopra identificate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1. Le sopraesposte premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La Società si impegna a realizzare a propria esclusiva cura e spese i seguenti interventi in favore del Comune di Bellinzago Novarese:

- a) LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRESENTI NEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA VESCOVO BOVIO
- b) LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE
- c) LAVORI DI COSTRUZIONE MURETTO RECINZIONE AREA VERDE VIA BORNAGO, LATO VIA VESCOVO BOVIO –VIA BORNAGO E POSA RECINZIONE FORNITA DALL'A.C.

3. Le parti si riservano di concordare integrazioni o modificazioni dell'elenco sopra riportato, con atto successivo, in presenza di modificazioni dell'attuale stato di fatto o di diritto.

4. La realizzazione delle opere di cui sopra non rientra nella gestione economico-finanziaria dell'Ente, fermi restando i compiti di sorveglianza sui lavori dell'UTC, a tutela

dell'integrità del patrimonio comunale. A tal fine, nonché per consentire l'emissione di eventuali ordinanze, ecc., la Società comunicherà in anticipo all'UTC:

- gli elaborati progettuali,
- il computo metrico estimativo,
- il piano operativo di sicurezza,
- gli altri documenti necessari per la corretta gestione degli interventi.

5. Il Comune concede con la presente alla Società l'autorizzazione ad intervenire su immobili comunali, esentando la Società stessa, visto l'interesse pubblico sotteso all'operazione, dal versamento di canoni o tributi di competenza comunale (COSAP, diritti, ecc.).

8. La Società dichiara che all'atto della presente convenzione vi è la piena disponibilità decisionale e il potere di assumere senza riserve gli obblighi da essa derivanti, i quali costituiscono attuazione a titolo di erogazione liberale di una precisa volontà della Società, come esposto in premessa.

9. Esclusa la clausola compromissoria, qualsiasi controversia eventualmente nascente dalla presente convenzione sarà devoluta al giudice naturale.

10. La presente convenzione, non necessitando di trascrizione, stante l'assenza di qualsiasi previsione inerente la proprietà dei sedimi e/o la costituzione o modificazione di diritti reali, viene stipulata in forma di scrittura privata, redatta in duplice originale e registrata nell'apposito repertorio del Comune di Bellinzago Novarese, e sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L.C.S.

Il Comune

La Società

(.....)

(.....)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

[illegible]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[illegible]